

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 23.1.2019, n. 13582

Procedimento per omicidio colposo e lesioni colpose a carico di diversi soggetti che avevano rivestito qualifiche apicali presso svariati stabilimenti del gruppo Pirelli, in relazione ai decessi e alle patologie asbesto-correlate occorsi ad alcuni lavoratori e correlati, in ipotesi d'accusa, all'esposizione a sostanze cancerogene (tra le quali l'amianto), patita dagli stessi negli anni di impiego alle dipendenze delle società del gruppo.

La Cassazione, a fronte della condanna intervenuta in appello, si limita a rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, ritenendo di non disporre degli elementi sufficienti per poter pronunciare una sentenza assolutoria nel merito ex 129 c.p.p.

All'esito del giudizio di appello, **la Corte territoriale**, con riferimento alle **imputazioni per omicidio colposo in relazione ai decessi di due lavoratori affetti da mesotelioma pleurico**, confermava **la pronuncia di condanna intervenuta in primo grado**.

Più in particolare, in punto di nesso causale, dato atto della coesistenza di teorie diverse in materia di eziologia del mesotelioma, la Corte d'Appello di Torino anzitutto dichiarava di aderire alla teoria multistadio (validata anche dalle conferenze di consenso italiane) e alla tesi della natura dose-dipendente del mesotelioma, in forza della quale la dose cumulativa complessiva di amianto non soltanto aumenta il rischio di contrarre la malattia, ma riduce altresì la fase dell'induzione e anticipa il momento di verifica del decesso.

Rilevato, poi, che tutte le esposizioni verificatesi nella storia professionale del singolo devono ritenersi causalmente rilevanti, a eccezione di quelle verificatesi nel periodo di latenza propriamente detta, la cui durata va stimata nell'ordine dei 10 – 15 anni antecedenti l'esordio clinico della malattia, i giudici di merito passavano all'esame dei singoli casi di malattia in contestazione e, identificati i periodi a rischio di esposizione e ritenuta certa l'esposizione considerevole ad amianto dei lavoratori nel periodo in cui gli imputati avevano ricoperto la posizione di garanzia, concludevano ritenendo provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del nesso di causa.

Con riguardo, invece, ai decessi per **tumore polmonare e tumore vescicale** correlati all'esposizione ad altri agenti cancerogeni utilizzati in azienda la Corte d'Appello, **in riforma della condanna emessa in primo grado, assolveva gli imputati per insussistenza del fatto**, riconoscendo il coesistente rilievo eziologico di **fattori causali alternativi** (nello specifico, malattie cardiache e fumo di sigaretta).

Infine, in relazione agli ulteriori capi di imputazione, la Corte di merito emetteva sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.



Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 23.1.2019, n. 13582

La Corte di Cassazione non si pronuncia sui motivi di ricorso presentati dagli imputati in punto di ritenuta sussistenza, da parte dei giudici di merito, del nesso causale tra esposizione ad amianto e mesoteliomi occorsi agli ex dipendenti del gruppo Pirelli in quanto, nelle more, due degli imputati erano deceduti e con riguardo a tali decessi per mesotelioma pleurico era, in ogni caso, maturata la prescrizione del reato.

Sul punto la Corte si limita a rilevare che *“in relazione a decessi per mesotelioma pleurico dei lavoratori presso lo stabilimento Pirelli (...) è stata riconosciuta la responsabilità penale degli imputati (...) che hanno assunto ruoli apicali in P. in coincidenza del periodo di esposizione dei lavoratori all'amianto”*, ed esclude la possibilità di pervenire a una pronuncia assolutoria nel merito con riguardo a tali contestazioni *“in ragione di tutti gli argomenti tecnici, storici, logico giuridici utilizzati dal giudice distrettuale a sostegno della propria decisione, sia per fondare il giudizio causale sulla derivazione dei decessi dal prolungato contatto dei lavoratori con il fattore cancerogenico, sia in relazione al giudizio di prevedibilità e di evitabilità degli eventi (...) Argomenti questi, posti a fondamento di una pronuncia di responsabilità penale degli imputati, che rendono inattuale, pure a fronte dell'articolato numero di censure contenute nei motivi di ricorso per cassazione, e a fronte di una doppia conforme di condanna, il mero rilievo ricognitivo di una evidenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2”*.